COMUNE DI PACE DEL MELA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Prot. n. **3884** del **10/03/2020**

Oggetto: Comunicazioni e disposizioni per fronteggiare l'emergenza "*Covid-19"*(Coronavirus). Aggiornamento con le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 9 Marzo 2020.

Al fine di divulgare e diffondere le disposizioni e le prescrizioni di cui al DPCM del 9 marzo 2020, che estende all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del DPCM dell'8 Marzo 2020, il Sindaco formula il seguente

AVVISO

Ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. del 8 marzo 2020, "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19 sul territorio nazionale, si applicano le seguenti misure:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) *(così sostituita dal DPCM 9 Marzo 2020)* «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili,
a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;»
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo
ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);
f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche' gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attivita';
h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici,

anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche' delle attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

i) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita' telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalita' a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d);

n) sono consentite le attivita' di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;

o) sono consentite le attivita' commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonche' del personale le cui attivita' siano necessarie a gestire le attivita' richieste dalle unita' di crisi costituite a livello regionale;

q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;

r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonche' gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non e' disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e' chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;

s) sono sospese le attivita' di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

t) sono sospesi gli esami di idoneita' di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Allegato 1 al DPCM 8/3/2020

Misure igienico-sanitarie:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che
siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Ai sensi dell'art. 1, punto 2 del D.P.C.M. del 9 marzo 2020:

"2. Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico".

Il SINDACO

Al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19

DISPONE

1) E' confermata la sospensione del ricevimento del pubblico negli uffici comunali dalla data del **09/03/2020** fino al **03/04/2020**, eccetto che per gli uffici dell'Anagrafe e dello Stato Civile, che sono dotati di postazione front office munita di vetri separatori.
2) Potranno essere fissati appuntamenti per quei procedimenti la cui sospensione ne comprometta l'esito. Durante il periodo di sospensione l'accesso agli uffici e ai servizi è assicurato mediante i contatti telefonici e/o la posta elettronica (riportati a margine della presente), attraverso i quali potranno essere fissati eventuali appuntamenti.
In ogni caso, se ammesso, il ricevimento del pubblico avverrà con modalità tali da garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
3) L'attivazione delle procedure necessarie a garantire le funzioni operative del COC con apposito provvedimento.
4) Che tutte le comunicazioni ufficiali, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.comune.pacedelmela.me.it

RENDE NOTO

- che le superiori disposizioni hanno efficacia dal 10/03/2020 fino al 03/04/2020, salvo eventuali diverse comunicazioni;
- che é in corso la fornitura dei distributori di soluzione igienizzante per le mani che verranno collocati in corrispondenza di tutti gli ingressi degli uffici comunali;
- che verranno comunicati aggiornamenti alla popolazione attraverso il sistema di messaggistica comunale(telegram) e nella sezione "Servizi - Avvisi Live del sito Istituzionale, all'indirizzo: https://comune.pacedelmela.me.it
- che il numero verde della Regione Sicilia è **800458787**;

Pace del Mela, lì 10.03.2020

IL SINDACO
F.to: Rag. La Malfa Mario

COMUNE DI PACE DEL MELA

Contatti telefonici e indirizzi di posta elettronica

CENTRALINO	**090/2402349**	**090/2402524**	**090/2406185**	**090/2407740**

PEC	**protocollo@pec.comune.pacedelmela.me.it**	
e-mail Ente	**segretria@comune.pacedelmela.me.it**	
Polizia Municipale	**Telefono 090/9339182**	**e-mail poliziamunicipale@comune.pacedelmela.me.it**

AREA 1 – AMMINISTRATIVA

Responsabile Area **Dott. Campagna Salvatore**	Telefono: **090/9339182**	e-mail campagnas@comune.pacedelmela.me.it
Servizio I: Affari Generali Contenz. Resp. Sig. Cirino Antonino	Telefono **090/2402349** interno **4228**	e-mail n.cirino@comune.pacedelmela.me.it
Servizio II: Polizia Municipale Resp. Sig.ra Irato Caterina	Telefono **090/9339182**	e-mail iratoc@comune.pacedelmela.me.it
Servizio III: Servizi Demografici, elett. Resp. Sig.ra Violi Tiziana	Telefono **090/9339240**	e-mail violit@comune.pacedelmela.me.it
Servizio IV: URP – Sport Resp. Sig.ra Capone Angela	Telefono **090/9339182**	e-mail caponea@comune.pacedelmela.me.it
Protocollo Sig.ra Torre Concetta Sig.ra Grillo Rosa	Telefono **090/2402349** interno **4247**	e-mail torrec@comune.pacedelmela.me.it grillor@comune.pacedelmela.me.it

AREA 2 – FINANZIARIA

Responsabile Area **Dott. Caravello Carmelo**	Telefono: **090/2402349** interno **4206**	e-mail caravelloc@comune.pacedelmela.me.it
Servizio I: Bilancio Sig.ra Mondì Angela Sig.ra Zullo Concetta	Telefono **090/2402349** interno **4225** **090/2402349** interno **4226**	e-mail mondia@comune.pacedelmela.me.it zulloc@comune.pacedelmela.me.it
Servizio II: Economato Sig.ra Costanzo Adriana	Telefono **090/2402349** interno **4217**	e-mail costanzoc@comune.pacedelmela.me.it
Servizio III: Tratt. giurid ed econ. pers. Sig.ra Zullo Concetta Sig. Calogero Claudio	Telefono **090/2402349** interno **4226** **090/2402349** interno **4232**	e-mail zulloc@comune.pacedelmela.me.it calogeroc@comune.pacedelmela.me.it
Servizio IV: Tributi – Imposte- IMU Dott.ssa Calderone Mariangela Sig.ra Previti Maria Sig.ra Puliafito Giuseppa	Telefono **090/2402349** interno **4234** **090/2402349** interno **4234** **090/2402349** interno **4208**	e-mail calderonemariang@comune.pacedelmela.me.it previtim@comune.pacedelmela.me.it puliafitog@comune.pacedelmela.me.it

AREA 3 – TECNICA

Responsabile Area **Ing. Alonci Arturo**	Telefono **090/2402349** interno **4210**	e-mail aloncia@comune.pacedelmela.me.it
Servizio I: Lavori Pubblici Resp. Ing. Campestre Antonino	Telefono **090/2402349** interno **4226**	e-mail campestrea@comune.pacedelmela.me.it
Servizio II: Manutenzione – Reti Resp. Geom. Lipari Mario	Telefono **090/2402349** interno **4239**	e-mail liparim@comune.pacedelmela.me.it
Servizio III: Attività produttive SUAP Resp. Sig.ra Pellegrino Angela	Telefono **090/2402349** interno **4220**	e-mail pellegrinoa@comune.pacedelmela.me.it
Servizio IV Urbanistica - edilizia Resp. Geom. Ragusa Candeloro	Telefono **090/2402349** interno **4222**	e-mail ragusac@comune.pacedelmela.me.it
Servizio V Ambiente Resp. Geom. Ragusa Candeloro	Telefono **090/2402349** interno **4222**	e-mail ragusac@comune.pacedelmela.me.it

AREA 4 – SERVIZI AL CITTADINO

Responsabile Area **Dott. Campagna Salvatore**	Telefono **090/9339182**	e-mail campagnas@comune.pacedelmela.me.it
Servizio I : Servizi Sociali Resp. Sig.ra Faranda Rosa	Telefono **090/2402349** interno **4243**	e-mail farandar@comune.pacedelmela.me.it
Servizio II: P. I. – Servizi scolastici Resp. Dott.ssa Raffa Marinella	Telefono **090/2402349** interno **4205**	e-mail raffam@comune.pacedelmela.me.it
Servizio III: Cultura – Turismo Sig.ra Amilicia Anna	Telefono **090/2402349** interno **4236**	e-mail amiliaa@comune.pacedelmela.me.it